

**IN BREVE n. 040-2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

## **POLIAMBULATORIO, DAI MEDICI FATTURA CON ESENZIONE**

da Sole 24 ore risposta 3383

**D** - Un poliambulatorio che viene gestito da una persona fisica, non medico, dà in gestione ai diversi professionisti medici la struttura. I medici fatturano la prestazione ai propri clienti con esenzione Iva ex articolo 10, comma 18 del Dpr 633/72. La struttura riceve una percentuale dalla prestazione del medico che fattura allo stesso con aliquota ordinaria. Si chiede se la procedura è corretta, in quanto si è visto che, in qualche altra struttura, il medico fa fatturare al poliambulatorio la prestazione effettuata al cliente e poi lo stesso medico emette fattura nei confronti del poliambulatorio in esenzione di Iva ma con assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20 per cento.

**R** - La soluzione adottata è corretta: il poliambulatorio deve emettere fattura con Iva. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze (articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72). Il regime di esenzione non è condizionato dalla forma organizzativa della struttura che fornisce le prestazioni, purché la direzione tecnica sia affidata ad un medico abilitato all'esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ce del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00). In presenza di questa condizione, il regime di esenzione sarebbe applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa.

Per completezza di risposta, si ricorda che dal 1 marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi (articolo unico, commi da 38 a 42, della legge 296/06). In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell'ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno, l'obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo. Sono interessate a tale sistema le cosiddette "strutture sanitarie private" che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n. 304).

## **DALLA GIURISPRUDENZA**

E' legittima l'esclusione da un concorso pubblico del candidato che ha usato il "bianchetto" per cancellare alcune parole dell'elaborato manoscritto, perché tale forma di correzione rappresenta un mezzo di riconoscimento che contraddice alle regole dell'anonimato.

*Consiglio di Stato sez. V - sentenza 3 settembre 2009 numero 5175*

Per l'errore medico risponde l'équipe: durante un intervento operatorio, la responsabilità in caso di gravi errori, come dimenticare pinze o garze nell'addome, ricade su tutta l'équipe medica e non

soltanto sul primario che opera.. Per la cassazione «tutto il personale, e non solo il chirurgo, deve partecipare ai controlli volti a fronteggiare il frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei».

Corte di cassazione sentenza 36580/2009

Sicurezza lavoro. E' responsabile, se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche, il proprietario dello stabile che ha commissionato i lavori non a una ditta specializzata ma a un operaio.

Nella fattispecie, 82enne pugliese che aveva commissionato a un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) la ristrutturazione della sua casa.

Corte di cassazione sentenza 21 settembre 2009 numero 36581

È illegittima la decurtazione dei punti sulla patente a chi ha preso l'auto in concessione finanziaria se l'agente non lo ha fermato accertandosi che fosse lui al volante.

Corte di cassazione sentenza 24 settembre 2009 numero 20611

La Corte di Cassazione stabilisce che per il riconoscimento dell'accolta "immunità giudiziale" è necessaria l'esistenza di un nesso logico tra le offese pronunciate dal difensore e l'oggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione. Pertanto, sono considerate lecite le arringhe animate che servono al legale per sostenere una strategia difensiva.

Corte di cassazione sentenza 16 settembre 2009 numero 35880

La segnalazione dell'impossibilità del difensore di fiducia a partecipare all'udienza e la contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax, se pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente della legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire al giudice. Tuttavia, ove l'istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato.

Corte di cassazione sentenza 24 settembre 2009 numero 37535

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

In controtendenza al decreto anticrisi del 3 agosto 2009 che ha varato provvedimenti per l'innalzamento dell'età pensionabile (per i giovani il traguardo potrebbe spostarsi a 72 anni, sette in più rispetto agli attuali 65), il decreto Brunetta rottama i pubblici dipendenti con 40 anni di contribuzione previdenziale indipendentemente dall'età anagrafica.

## **PREVIDENZA: ANCORA POSSIBILI MODIFICHE**

di Umberto Celotto

da IL MEDICO OSPEDALIERO E DEL TERRITORIO

2. Ma la novità più incidente è quella riguardante il sistema di calcolo del trattamento che tende alla soppressione *ex nunc* delle pensioni interamente a sistema retributivo, che potrebbero invece aver vita almeno fino al 2017 ed anche oltre, per chi abbia maturato 40 anni utili a tale data.

La modifica proposta, in concreto, farebbe degradare tali trattamenti a sistema misto, anche per chi vantasse i 18 anni di accredito contributivo al 31/12/1995. In pratica, resterebbe la garanzia del sistema retributivo per il periodo dall'inizio iscrizione fino al 2009 (nel caso di una operatività dal 2010), passando a calcolo contributivo per il periodo successivo fino alla cessazione. Il danno potrebbe essere sensibile in proporzione al periodo mancante fino ai 40 anni, dal momento che la quota A resterebbe agganciata all'imponibile del 2009 (sempre nell'ipotesi di un vigore dal 2010), ed anche perché verrebbe a contrarsi sensibilmente il ricavo degli incrementi retributivi successivi, proprio in dipendenza del calcolo contributivo.

*Per ora è solo un venticello, ma potrebbe trasformarsi in uragano...*

## **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO e MATERNITÀ**

*La lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio.*

### GIURISPRUDENZA

Nel periodo di gravidanza e puerperio e' inibito alla lavoratrice lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma non e' inibita la instaurazione del rapporto di lavoro.

**TAR Lazio sez.III 704/90 e Cons.Stato sez.V 505/91**

La astensione obbligatoria equiparabile a tutti gli effetti al servizio prestato, con la conseguenza che alla lavoratrice madre e' dovuto il trattamento economico prevista dalla legge indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno assunto regolare servizio.

**TAR Lazio sez.III 1152/93, TAR Puglia - Lecce sez.I 142/98 e TAR Toscana sez.III 247/98**

Qualora la lavoratrice madre, al momento della nomina, si trovi in periodo di astensione obbligatoria (equiparabile al servizio prestato), non è possibile far conseguire la decadenza dall'impiego alla richiesta avanzata dalla lavoratrice, prima della scadenza del termine del periodo di astensione obbligatoria, di avvalersi di un periodo di astensione facoltativa: l'instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, si verifica con l'accettazione della nomina, indipendentemente dall'effettiva assunzione in servizio

**Tar Sicilia Catania sez.III 561/03 e Tar Basilicata 685/03**

L'anzianità di servizio (effetti giuridici e economici) della lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità che abbia superato un concorso presso la pubblica amministrazione non deve essere computata a partire dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio, ma dalla data prevista per tutti gli altri concorrenti o, in subordine, a partire dall'adozione del provvedimento di nomina, in quanto il periodo trascorso in astensione obbligatoria per maternità è equiparabile al servizio effettivamente svolto.

**Tar Abruzzo sez. l'Aquila 185/05**

L'indennità di maternità prevista dall'art.15 della legge 1204/71 per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, spetta non solo quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga durante il periodo di astensione, ma anche quando quest'ultimo abbia inizio entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto e in tal caso l'indennità si configura non già come un diritto nascente direttamente dal rapporto di lavoro, ma come una provvidenza a favore della maternità connessa con la prestazione attuale o pregressa dell'attività lavorativa.

Il soggetto passivo sul quale grava l'obbligo di corrispondere l'indennità di maternità alla lavoratrice madre assunta con contratto a tempo determinato e' il datore di lavoro della lavoratrice e non l'Ente previdenziale.

**Cons.Stato sez.V 681/88, TAR Veneto sez.II 1457/91, Cons.Stato sez.V 1299/97 e TAR Sardegna 1082/98**

L'articolo 2 della legge 1204/71 stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro o al compimento dell'anno di età del bambino, non facendo distinzione tra lavoratrici in prova o definitivamente assunte, salvo i casi

espressamente previsti in cui il divieto di licenziamento non e' applicabile e precisamente: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività dell'azienda (non del reparto-Cassazione 1334/92), ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o risoluzione del rapporto del lavoro per la scadenza del termine (in ospedale: incarichi o supplenze). Poiché la legge non annovera il mancato superamento della prova tra le cause che legittimino il licenziamento della lavoratrice madre, ne deriva la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice in prova che si trovi in stato di gravidanza.

**Cassazione 1334/92 e 4747/93** (in senso contrario la Corte costituzionale con sentenza 172/96)

Una lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto fino a un anno di età del bambino anche se la gravidanza si manifesta durante il periodo di prova e può essere licenziata solo nel caso in cui la prova abbia avuto esito negativo.

**Cassazione 4740/92**

## **GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota 22 settembre 2009, n. 328: Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti**

L'azienda che installa un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. I datori di lavoro possono procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.



### **Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti**

È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati.

È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.

## **SPECIALIZZANDI e ATTIVITA' INTRAMOENIA**

I compensi relativi a prestazioni rese in regime intramoenia di un medico in formazione specialistica (previste dall'articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 368: *“per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria”* ), ancorché definiti dalla norma di natura liberoprofessionale sono qualificati, ai *-soli fini fiscali-*, assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 numero 917) e non da lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir).

Lo chiarisce la risoluzione 254/E dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i compensi pagati dall'Università agli specializzandi per norma contrattuale non sono imponibili fiscalmente, al contrario sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la gestione separata Inps (un terzo pagato dallo specializzando e due terzi dall'Università committente), mentre i compensi da attività intramuraria sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la quota B del Fondo generale dell'Enpam, totalmente a carico dello specializzando, per le somme che superano il minimale coperto dalla Quota A (cioè quella riscossa annualmente con la cartella esattoriale e modulata secondo l'età), nella forma intera del 12,50 per cento oppure, a domanda, nella forma ridotta del 2 per cento in quanto iscritti obbligatoriamente a una gestione previdenziale obbligatoria (Gestione separata Inps).

## **IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 254 del 29 settembre 2009 (documento 194)**

### **Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22-12-1986 n. 917**

#### **Articolo 50**

*(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

#### **Articolo 53**

*(Redditi di lavoro autonomo)*

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

### **Contratto di formazione specialistica**

*(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)*

#### **Articolo 5**

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

#### **Articolo 6**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in ..... e al ..... anno di corso, dal D.P.C.M. .... Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **INPS e ULTRASESSANTACINQUENNI**

da Italia Oggi del 3 ottobre 2009

**LIBERA PROFESSIONE DOPO L'ETÀ PENSIONABILE**

# **L'Istituto contesta i medici**

*Ultrasessantacinquenni in mora per mancati versamenti*

**D**opo la pausa estiva ed un periodo per impartire le direttive, le sedi periferiche Inps in questi giorni stanno convocando molti medici ultrasessantacinquenni che hanno continuato a lavorare in regime di libera professione dopo l'età pensionabile. Infatti a metà luglio l'Inps ha inviato a molti medici ultrasessantacinquenni un avviso di messa in mora per mancata contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps per introiti derivati dalla libera professione. Va ricordato che la normativa Enpam prevede che al compimento del 65esimo anno per il medico cessa l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale al Fondo generale e solo a domanda può continuare sino al compimento del 70esimo anno di età la contribuzione sia della quota A (contributo fisso pagato con cartella esattoriale) che della quota B (contribuzione legata agli introiti netti da libera professione e versata mediante Mav o conto corrente entro fine ottobre previa denuncia agli Uffici Enpam entro luglio in base all'Unico). In questi giorni ha peraltro approvato una delibera, ora alla approvazione dei Ministeri vigilanti, che rende obbligatoria la contribuzione nel Fondo generale reddituale in caso di libera professione. Poiché l'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art.6 dm 281/96), col versamento all'Enpam verrebbe assolto ogni obbligo con-

tributivo previsto dalla legge 335/95. L'Enpam, pertanto, ha riammesso nei termini fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di domanda di accesso alla contribuzione Quota B reddituale-Fondo generale nella misura del 2% o del 12,50% tutti i medici pensionati, applicando sugli arretrati dovuti la semplice rivalutazione monetaria. Il versamento va fatto su tutti i redditi senza alcuna franchigia a meno che non si sia chiesto anche la prosecuzione volontaria anche per i versamenti delle quote A. Tra l'altro, onde evitare disguidi futuri in questi giorni l'Ente ha peraltro approvato una delibera, ora alla approvazione dei Ministeri vigilanti, che rende obbligatoria la contribuzione nel Fondo generale reddituale o in caso di libera professione. Ricordiamo infine che i redditi per attività ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti ecc.), attività di docenza, commissione d'esame ecc. comportano invece l'iscrizione alla gestione separata Inps e i relativi versamenti contributivi, tranne i compensi ai componenti degli organi istituzionali dell'Ordine per esplicita previsione dell'Agenzia delle entrate che riconoscendo la connessione tra l'attività resa all'Ordine e l'oggetto della professione stessa assimila questi compensi ai redditi di natura professionale.

**a cura di Marco Perelli  
Ercolini  
vicepresidente vicario  
della Federazione Sanitari  
Pensionati e Vedove**

**IO  
ONLINE**  
La legge 335/95 e  
l'analisi della norma-  
tiva sulle pensioni dei  
medici sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## **PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

L'art. 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto l'abolizione dei limiti al cumulo delle pensioni con redditi da lavoro, a partire dal 1° gennaio 2009. Successivamente l'Inps ha fornito le relative istruzioni con circolare n. 108 del 2008. Ulteriori precisazioni in merito giungono con messaggio n. 21394/2009.

Nella suddetta circolare, in particolare, era stata fatta riserva di indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall'art. 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La riserva si riferiva quindi alle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e anzianità in vigore fino alla predetta data, nonché alle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l'operare della salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 3, del medesimo provvedimento.

A scioglimento di tale riserva, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha affermato che l'abolizione del divieto di cumulo debba estendersi anche alla predetta fattispecie: le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo sono, pertanto, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente dal 1° gennaio 2009.

Necessario, di conseguenza, integrarsi anche il messaggio n. 16380 del 20 luglio 2009, punto 7, specificando che i titolari delle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo sono esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo a preventivo per l'anno 2009, mentre resta fermo l'obbligo di effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008 entro il 30 settembre 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 25 settembre 2009 numero 21394  
(documento 195)**

## **SCONTO IRPEF SU APPARECCHIATURE QUALIFICATE DISPOSITIVI MEDICI**

Le spese sostenute per l'acquisto di macchinari di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisioterapia, apparecchio medico per laserterapia) sono detraibili dall'imposta sui redditi nella misura del 19 per cento. Questo chiarimento è contenuto nella risoluzione 29 settembre 2009, n. 253/E dell'Agenzia delle entrate.

Le apparecchiature citate se rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Si definisce dispositivo medico *“qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”*.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all'indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l'acquisto è necessitato dall'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico. La sottoscrizione della

dichiarazione sostitutiva può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 253 del 29 settembre 2009  
(documento 196)**

### **CONGEDO PARENTALE**

Il 20% delle indennità di paternità italiane è erogato a Roma.

Sono dati INPS.

I dati evidenziano nella capitale un crescente coinvolgimento dei padri nella crescita dei figli. L'anno scorso su 233.588 persone che in Italia hanno chiesto il congedo di maternità facoltativo, 216.381 erano donne, 17.207 uomini.

Nel 2008 nel Lazio l'Inps ha erogato 27.947 indennità di maternità obbligatoria e 24.774 di maternità facoltativa. In quest'ultimo caso 14 % dei beneficiari (3.468 persone) è rappresentato dai padri. Il 96,4% dei papà (ovvero 3.343 uomini) laziali che ne ha usufruito risiede a Roma, il restante 3,6% è distribuito nelle altre province.